



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.07.2020
e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del**

Articolo 1 – Istituzione della tassa

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista all'articolo 52 del D.Lgs del 15.12.1997 n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti destinata alla copertura dei costi del servizio di igiene ambientale (TARI), in attuazione dell'articolo 1, comma 639, commi da 641 a 668 e commi da 683 a 705 della Legge 27.12.2013 numero 147 e del D.P.R. 27.04.1999 numero 158 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. La TARI è istituita per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani delle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
3. La classificazione dei rifiuti è effettuata con riferimento al "Regolamento comunale per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti – gestione del centro di raccolta dei rifiuti differenziati" adottato ai sensi di legge.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della TARI di cui al precedente articolo 1. In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra *utenze* domestiche e *utenze* non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.

Articolo 3 – Presupposti per l'applicazione della tassa

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 21, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui

- rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. La TARI è dovuta anche se gli immobili o le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. Gli immobili adibiti ad abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e/o allaccio ai servizi di rete (anche solo un'utenza attiva). Gli immobili e le aree di diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di impianti, o di arredamenti, o attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.
 5. La TARI è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di certi commerciali integrati o di multi proprietà. In tal caso il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune.
 6. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della TARI.

Articolo 4 – Esclusioni

1. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta una percentuale di abbattimento del 20%.
 - b) la porzione di superfici dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;

- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno un lato verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

2. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- b) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

3. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Comune e/o Gestore.

4. I produttori di rifiuti speciali, per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:

- a. Presentare al Comune e/o Gestore comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti;
- b. Allegare una relazione della tipologia dei rifiuti prodotti;
- c. Allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, quotate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali;

- d. Tenere a disposizione del Comune e/o Gestore la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;
 - e. Presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).
5. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa, ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 5 – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o conducono i locali e le aree scoperte, di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Ai soli fini applicativi della TARI, per nucleo familiare si intende il numero complessivo di occupanti dell'abitazione, ancorché costituito dalla eventuale somma di più nuclei familiari anagraficamente distinti.
2. Il titolo dell'occupazione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e comunque dalla detenzione dei locali e delle aree soggette alla TARI. Per il pagamento della tariffa riguardante i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di eventuali centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune.
4. Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio, di cui all'art. 1117 del codice civile, ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori a titolo esclusivo dei locali ed aree, dei partecipanti al condominio e/o ad eventuali centri commerciali integrati. L'elenco deve essere completo di tutti i dati utili alla tassazione. Per la mancata o infedele esecuzione di tutto o parte di quanto richiesto, nei confronti degli amministratori sarà applicata la sanzione di € 200,00 per ogni utenza.
5. Nel caso di disponibilità di locali o di aree assoggettabili al tributo con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.

Articolo 6 – Determinazione della TARI

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine e secondo le modalità stabilite dalla legge, stabilisce la tassa per le singole utenze, sia per la quota fissa che per la quota variabile, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore. I parametri di riferimento per l'applicazione della tassa sono riportati nel piano finanziario.
2. In caso di mancata determinazione del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa in vigore.

3. Il tributo è commisurato ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dal Comune e/o Gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.
4. La tassa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, da una quota fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi e di gestione, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito.
5. Nella riclassificazione dei costi fissi e variabili, è applicata la condizione stabilita dall'art. 3 dell'All. A alla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019.
6. Il Gestore dei servizi, sulla base delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato, definisce le componenti di costo da coprirsi con le entrate tributarie necessarie per la determinazione del tributo di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani. Il tributo di riferimento costituisce la base per la determinazione del tributo.
7. Il Comune ripartisce l'insieme dei costi da coprire attraverso il tributo, secondo criteri razionali, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, con la possibilità altresì di introdurre, per le utenze domestiche, le agevolazioni riportate all'art. 12 del presente Regolamento. (Agevolazioni da coprire con altre voci di bilancio, fuori dal gettito tariffario).

Articolo 7 – Classificazione dei locali e delle aree

1. Agli effetti della determinazione del tributo, locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie, secondo il loro uso e la loro destinazione:

Locali adibiti ad abitazione di nuclei familiari:

1	NUCLEO 1 PERSONA
2	NUCLEO 2 PERSONE
3	NUCLEO 3 PERSONE
4	NUCLEO 4 PERSONE
5	NUCLEO 5 PERSONE
6	NUCLEO 6 PERSONE O PIU'

Locali adibiti ad altro uso:

CATEGORIA	TIPOLOGIA DI UTENZA
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO, IMMOBILI DI ENTI PUBBLICI.
2	CINEMA E TEATRI.
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA.
4	CAMPEGGI, LAVAGGI SEL SERVICE, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI.
5	STABILIMENTI BALNEARI.

6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI.
7	ALBERGHI CON RISTORANTE
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE
9	CASE DI CURA, CASE DI RIPOSO.
10	OSPEDALI, LABORATORI DI ANALISI.
11	UFFICI, AGENZIE.
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI.
13	NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRI, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI.
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCHI, PLURILICENZE.
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO.
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI.
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA.
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ESTETISTA.
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO.
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE.
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI.
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB.
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE.
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIE, GELATERIE, GELATI DA ASPORTO.
25	SUPERMERCATI, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI.
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE.
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZE AL TAGLIO.
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI.
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI.
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB.

Articolo 8 – Assegnazione delle *utenze* non domestiche alle classi di attività

1. Per la classificazione delle *utenze* non domestiche il Comune adotta le categorie definite nel precedente articolo del presente Regolamento. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
2. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non si possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

4. Detto tributo è applicato, con riferimento all'attività principale, anche se le superfici utilizzate presentano diversa destinazione d'uso (vendita, esposizione, deposito, ecc.) – ancorché ubicate in luoghi diversi del territorio comunale – fatta eccezione per le superfici destinate esclusivamente ad uffici direzionali, amministrativi, ecc.

Articolo 9 – Decorrenza

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione o occupazione dei locali e delle aree.
2. La cessazione decorre, di norma, dal giorno in cui i locali e le aree non siano più utilizzate o detenute.
3. La cessazione in corso d'anno dà diritto, di norma, al rimborso della tassa versata in eccedenza.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il Tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto denuncia tardiva di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se il Tributo sia stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Lo sgravio o il rimborso del Tributo riconosciuto non dovuto è disposto entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma precedente.
6. Ai fini dell'applicazione del Tributo, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso, all'aumento o alla diminuzione della superficie tariffabile o dei componenti del nucleo familiare, ivi comprese le variazioni di superfici tariffabili conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa, nonché quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti, producono i loro effetti:
 - Dal giorno in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti in punto di accertamento;
 - Dal giorno in cui il contribuente ha presentato al Comune e/o Gestore la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

Articolo 10 – Riduzioni

1. Premesso che la tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato, la tariffa unitaria viene ridotta del 10% per quelle utenze che praticano il compostaggio domestico. La pratica del compostaggio, avviata su richiesta dell'interessato, deve essere documentata dallo stesso e verificata dal Comune e/o Gestore.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Articolo 11 – Utenze non stabilmente attive

1. Per “utenze non stabilmente attive” si intendono:
 - a. Quanto alle utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, condizione:
 - che vengano utilizzate nel corso dell’anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga l’indicazione del comune di residenza dell’utente e degli altri utilizzatori dell’immobile, nonché la dichiarazione di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato.
 - b. Quanto alle *utenze* non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionali occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
2. Per le utenze non stabilmente attive, la minor produzione di rifiuti viene considerata operando una riduzione del **30%** della parte variabile del tributo.

Articolo 12 – Agevolazioni

1. Le attività commerciali ed artigianali situate in zone precluse al traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche effettuate direttamente da Comune, aventi durata di almeno sei mesi, hanno diritto alla riduzione del 100% della tariffa per l’intera durata dei lavori. L’agevolazione può essere concessa anche su più esercizi, qualora gli interventi dovessero avere una durata pluriennale. Tali opere dovranno essere previste con atto deliberativo della Giunta Comunale, che indicherà l’elenco dei lavori, l’ubicazione, l’inizio dei lavori e la durata prevista. Per ottenere l’agevolazione il contribuente dovrà presentare richiesta durante l’esecuzione dei lavori e comunque entro sessanta giorni dal termine degli stessi, come definito dalla Giunta Comunale.
2. Le *utenze* domestiche relative a nuclei familiari comprendenti all’interno dello stato di famiglia un soggetto invalido hanno diritto a una riduzione sulla tariffa annuale, purché sussistano congiuntamente le sotto elencate condizioni:
 - a. Attestato di invalidità civile del 100% o attribuzione dell’indennità d’accompagnamento debitamente certificato dalla competente commissione sanitaria ASL;
 - b. Reddito annuale dichiarato ai fini ISEE inferiore ai € 6.000,00;
3. Gli utenti aventi diritto alla riduzione dovranno presentare domanda al Comune, corredata dalla documentazione attestante quanto sopra, entro il 31 luglio di ciascun anno.
4. La Giunta Comunale delibererà, entro il successivo 30 settembre, l’entità e l’assegnazione delle riduzioni agli aventi diritto, nel rispetto dei seguenti limiti:
 - nucleo composto da 1 persona: riduzione del 100%
 - nucleo composto da 2 persone: riduzione del 50%
 - nucleo composto da oltre 2 persone: riduzione del 40%
5. E’ prevista una riduzione del 100% dell’imposta (esclusivamente della quota variabile) dovuta da anziani e disabili stabilmente ricoverati (per almeno 6 mesi continuativi e per tutto il periodo del ricovero) presso R.S.A. e altri luoghi di cura (il ricovero deve essere attestato mediante certificazione emessa dalla struttura ospitante).

Articolo 13 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 14 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune e/o Gestore a mezzo PEC, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il predetto modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al Gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico

prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e/o Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune e/o Gestore, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza e con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune e/o Gestore idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della Delibera ARERA n. 15/2021, la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata (desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti);
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta);
 - g) il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il Comune e/o Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
9. Il Comune e/o Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta

nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 15 – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani, in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata: la percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune e/o Gestore, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 16 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali e aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tariffa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. In mancanza di corrispondenti voci di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria contenente voci corrispondenti di uso aggiornata di un importo percentuale del 50%.
5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con apposito modulo di versamento.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione la tariffa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al gestore, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tariffa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tariffa annuale, in quanto compatibili.
8. Non si darà luogo a riscossione quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulti inferiore a Euro 12,00.

Articolo 17 – Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.
2. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane, sole, o riunite in un nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale.

Articolo 18 – Accertamenti

1. Il Comune e/o Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione e riscossione della tariffa. Il Comune e/o Gestore può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro un termine fissato.
2. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata AR a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a Tariffa, munito di autorizzazione, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica a condizione che il contribuente lo consenta, può accedere agli immobili soggetti alla Tariffa ai solo fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunti semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
5. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati viene data comunicazione scritta agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione o, in caso contrario, a formulare entro lo stesso termine a pena di decadenza, eventuali osservazioni in regime di autotutela.
6. Decorso tale termine, ed in assenza o accertata infondatezza di eventuali precisazioni del contribuente, il gestore provvede al compimento degli atti necessari al recupero delle Tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente.
7. Gli avvisi di accertamento saranno emessi in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento dell'emissione.
8. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune e/o Gestore, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 19 – Pagamento, riscossione e conguagli

1. Il Comune e/o Gestore provvede all'emissione dei titoli di pagamento ed alla loro riscossione ordinaria secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.
2. Le scadenze dei pagamenti relativi agli importi dovuti, per il tributo oggetto del presente Regolamento, sono stabilite annualmente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle tariffe da parte dell'Organo competente.
3. Il Comune e/o Gestore provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.
4. Il pagamento dell'avviso di pagamento (bolletta) va effettuato dal contribuente entro il termine indicato nel medesimo documento. Tale termine è in ogni caso non inferiore a 20 gg. dalla data di emissione della bolletta.
5. Il contribuente potrà effettuare il pagamento attraverso la domiciliazione bancaria laddove prevista, oppure tramite banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento indicati in bolletta. Il pagamento dei termini con le modalità sopra indicate libera immediatamente l'utente dai suoi obblighi.
6. Su richiesta del contribuente e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, è ammessa la rateizzazione del pagamento di arretrati relativi ad annualità pregresse, come segue:
 - a) fino a euro 150,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 150,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 fino a settantadue rate mensili.
7. L'importo della prima rata è versato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale.
8. Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio connesso e l'iscrizione a ruolo coattivo degli importi a debito.
9. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente a pena di decadenza, entro il termine di scadenza dell'avviso di pagamento (bolletta).

Articolo 20 – Rimborsi

1. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo.
2. L'utente può richiedere al Comune e/o Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

4. Non si procede al rimborso qualora l'ammontare, comprensivo di interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni anno solare.

Articolo 21 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'art. 5, devono presentare denuncia al Comune e/o Gestore (redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune e/o Gestore stesso) entro 60 giorni dall'avvenuta occupazione o detenzione o dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso e maggiore ammontare del tributo. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni rimangano invariate.
2. Se la dichiarazione di cessazione e variazione in diminuzione è presentata in ritardo rispetto alla data di rilascio dei locali si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione stessa, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione o variazione in diminuzione.
3. La cessazione può avvenire anche a cura dell'ente Comune e/o Gestore nella circostanza in cui siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).
4. Limitatamente al numero dei componenti il nucleo familiare, il Comune e/o Gestore può intervenire direttamente variando gli elementi che determinano la composizione della tariffa, se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente dall'anagrafe comunale.
5. La comunicazione originaria, di variazione, di cessazione dell'occupazione o della conduzione può essere presentata dai dichiaranti stessi o dai loro familiari, conviventi o incaricati, purché muniti di apposita delega.

Articolo 22 – Modalità di presentazione delle dichiarazioni

1. Il Comune e/o Gestore rilascia ricevuta dell'avvenuta comunicazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno risultante al protocollo generale del Comune e/o Gestore o, se inviata tramite PEC, nel giorno del suo ricevimento.
2. Le comunicazioni possono essere presentate anche contestualmente alla stipulazione di altri contratti d'utenza con il Comune e/o Gestore, utilizzando le formalità da esso predisposte. Fosse salvo il potere/dovere di rettifica eventuale, i dati e gli elementi indicati nelle comunicazioni debitamente sottoscritte, autorizzano il Comune e/o Gestore a determinare la tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Articolo 23 – Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% del tributo non versato o versato in ritardo, prevista nell'articolo 13, D. Lgs. n. 471/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. La mancata o infedele indicazione del numero di occupanti effettivi e dei relativi dati per le utenze domestiche e la mancata o infedele indicazione della destinazione d'uso dell'unità immobiliare per le utenze non domestiche costituisce infedele dichiarazione.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 18, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 500,00.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e /o integrazioni.

Articolo 24 – Ravvedimento operoso

1. Il ravvedimento operoso è applicabile ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come novellato dall'articolo 10-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.
2. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata e notificata con apposito avviso di accertamento, o siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (es. notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari), così come stabilito dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997.
3. Per il perfezionamento del ravvedimento, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 25 – Piano finanziario

1. Il piano economico finanziario è redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare con la Delibera n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 e successive integrazioni/modifiche.
2. Il piano economico finanziario è composto da:
 - a) uno schema riportante il dettaglio di tutti i costi e ricavi riconosciuti dall'Autorità;
 - b) una dichiarazione di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - c) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - d) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
3. L'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni in Consiglio Comunale e provvede a trasmettere all'Autorità il piano economico finanziario;

4. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
5. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 26 – Obblighi di trasparenza

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019, il Comune e/o il Gestore aggiorna i contenuti informativi presenti nel sito internet, nei documenti di riscossione e nelle altre comunicazioni verso gli utenti, secondo le scadenze dettate dall'Autorità.

Articolo 27 – Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'*utenza*, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al Comune e/o Gestore contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il Comune e/o Gestore risponde in forma scritta all'istanza, entro 30 giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

Articolo 28 – Arbitrato

1. Eventuali vertenze circa la interpretazione ed applicazione del presente regolamento potranno essere rimesse agli Organi deputati secondo la normativa vigente.

Articolo 29 – Tasse, imposte e addizionali

1. Eventuali tasse, imposte o addizionale, presenti o future, definite dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti competenti, attinenti il servizio gestionale del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico dei contribuenti di servizio.
2. Il tributo applicato è soggetto ad eventuali ulteriori imposte, in ottemperanza alle disposizioni normative.

Articolo 30 – Norme transitorie e finali

1. Dal 1° luglio 2014 è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) ai sensi del D.Lgs 152/2006. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tariffa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2008, continuano ad essere effettuati anche successivamente, secondo le disposizioni di legge.
2. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Per l'applicazione della TARI, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini TIA.